

24 - Ed infatti, dall'attenta analisi della concreta condotta del Romeo, invero, mentre non è emerso lo stesso, risulti organicamente inserito nel sodalizio criminale di cui in contestazione ha, nella sostanza, con una condotta reiterata nel tempo, contribuito al perseguimento degli scopi associativi, *latu sensu* intesi, e, nel caso che in questa sede ci occupa, ha impartito precise direttive al Gangemi, in qualità, a sua volta, di direttore responsabile del periodico oggetto della referita strumentalizzazione agli scopi associativi.

In punto di qualificazione del fatto come concorso esterno e non come concorso necessario, invero, va valorizzato, da un lato, il conforme giudicato di condanna indicato e l'essenza, d'altro canto, di elementi ulteriori, nuovi e diversi, rispetto a quelli posti a fondamento dell'impianto motivazionale dell'indicato giudicato di condanna, elementi ulteriori da cui viceversa inferire che il Romeo, nel periodo dei fatti di cui in contestazione, avrebbe effettivamente fatto parte dell'associazione di cui al capo a) della rubrica, intendendo farne parte per le finalità programmatiche del gruppo. **Ciò induce il collegio ad escludere, per come chiarito, la gravità indiziaria d'inserimento organico dell'indagato nella consorte di cui all'inputazione cautelare articolata per prima e di ritenere il concorso esterno.**